

□ **Mozione n. 661**

presentata in data 7 aprile 2014
a iniziativa del Consigliere Massi

“Il vuoto normativo conseguente la sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) ha provocato la paralisi economica di diversi settori produttivi”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- a seguito di un ricorso promosso a giugno 2012 dal Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Corte Costituzionale, la Suprema Corte ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 della Legge Regionale di VIA (L.R.3/2012) in quanto la stessa non ha recepito correttamente la direttiva europea (n. 2011/92/UE), dove in luogo di soglie e criteri indicati dalla Direttiva europea, nella Legge Regionale si indicava solo le soglie e non anche i criteri;
- la Giunta dalla sentenza di maggio 2013 non ha provveduto a riscrivere gli elenchi annullati dalla C.C., forse in attesa che il parlamento provveda a superare la procedura di infrazione UE che investe anche la Legge nazionale (il D.Lgs. 152/2006 è sottoposto a due procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170);
- è inaccettabile che nella Regione Marche si stiano aspettando gli sviluppi normativi a livello nazionale, registrando la difficoltà politica di trovare una soluzione condivisa sui provvedimenti in discussione.
Intanto si evidenziano due elementi:
 - 1) il provvedimento nazionale non entrerà mai nel merito del come sanare gli impianti già realizzati;
 - 2) ci si nasconde, in un momento di crisi che non ha precedenti, la paralisi che sta coinvolgendo tutte le attività produttive ricomprese in quegli allegati annullati dalla C.C.;
- è probabile che la futura evoluzione della norma nazionale sarà in grado di risolvere la paralisi che attanaglia le piccole attività produttive; ma questo avverrà solo dopo la conclusione dell'iter di approvazione della c.d. “Legge Europea 2013 bis” e la promulgazione del D.M. che stabilisce le modalità di applicazione dei criteri di adeguamento previsti nella direttiva europea;
- la Regione Marche, a distanza di un anno, dà l'impressione di non rendersi conto della paralisi che investe tutte le micro attività produttive (nonché i lavori pubblici) nella nostra regione. Infatti, a causa del vulnus determinato dalla sentenza si assiste ad un atteggiamento di incertezza e di stallo nelle autorizzazioni, segnatamente nei piccoli interventi che caratterizzano il nostro sistema produttivo;
- risulta opportuno rimarcare il peso regolamentare degli Allegati, e cosa comporta l'annullamento delle soglie, determinato dalla sentenza, ad esempio:
 - a. in ambito di opere pubbliche le autorizzazioni rilasciate senza il c.d. screening che incappino sull'opposizione di chi abbia interesse a contrastarle. Ad esempio: una piccola variante urbanistica; un piccolo progetto di riassetto di area urbana o un piccolo parcheggio; oppure un depuratore di frazione (vedi per l'elenco dettagliato l'allegato B2 al punto 7).
 - b. in ambito privato si abbraccia qualsiasi attività produttiva: agricoltura, energetica, lavorazione di metalli, prodotti alimentari, gomma e plastiche, villaggi turistici, campeggi. Tutto ciò a prescindere dalla dimensione!

E' evidente che per opere di piccole dimensioni il costo degli adempimenti amministrativi non è sostenibile. (allegato elenco esaustivo delle attività produttive (ed infrastrutture) che si trovano di fatto bloccate dal maggio 2013 per l'impossibilità di sostenere i costi burocratici di una procedura sostanzialmente insensata per le piccole dimensioni);

Sottolineato che:

- la situazione nella Regione Marche è la più penalizzante nel panorama nazionale;
- il disagio di ordine generale sta paralizzando in nostro sistema produttivo fatto di piccole imprese;

Ad oggi l'unico provvedimento all'ordine del giorno della Giunta Regionale e dell'Assemblea legislativa sembra essere la PdL n. 384/2013 che tenta di sanare le autorizzazioni già rilasciate per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis" (1864), presentato il 28 novembre 2013 dal Governo, dove all'art. 15 è prevista l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Ambiente che definisca i nuovi criteri e le soglie per l'assoggettabilità a Screening (art. 15 allegato);

Rimarcato che il testo del Decreto è già disponibile. Esso è stato approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (allegato il testo);

IMPEGNA

il Presidente della Regione ad adottare rapidamente i nuovi criteri già previsti all'art. 15 del Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis" (1864), considerando che il testo del Decreto è stato approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed adottare le soglie già previste nell'allegato 4 dal Decreto.

Allegati B1 e B2 LEGGE REGIONALE 3-2012

Allegato B1

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale

(articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

- a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.
- b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
- c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
- d) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per 45 scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'[articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927](#), ivi comprese le attività di ricerca delle risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
- c) Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'[articolo 10 del d.lgs. 22/2010](#) con potenza termica superiore a 1MW ottenibile da fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.
- d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore ad 1MW, esclusi gli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
- e) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, ad esclusione di quelli che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso.
- f) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- g) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km.
- h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici.
- i) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'[articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927](#), mediante dragaggio marino e fluviale.
- l) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
- m) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
- n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
- o) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

3. Progetti di infrastrutture

- a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
- b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
- c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
- d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
- e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
- f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare, esclusa la manutenzione e la

ricostruzione di tali opere.

g) Aeroporti e aviosuperfici.

h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.

i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di capacità o volume di scavo inferiore a 100.000 mc.

4. Altri progetti

a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della [l. 256/1974](#), con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.

b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.

c) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.

d) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

e) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A1 o all'Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

Nota relativa all'allegato:

La Corte costituzionale, con sentenza 93/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1) degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla presente legge regionale, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla [direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE](#) (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima;

2) del punto 2h) del presente allegato, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.

Allegato B2

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale

(articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

2. Industria energetica

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

1) siano ubicati al suolo e abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;

4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.

b) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW.

c) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:

1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW;

2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.

3. Lavorazione di metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

f) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.

g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.

i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

l) Cockerie (distillazione a secco di carbone).

m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.

n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industrie di prodotti alimentari

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla [l.r. 27/2009](#); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
- c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ha, nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
- d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.
- e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
- f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana o extraurbana superiore a 1.500 m.
- g) Linee ferroviarie a carattere locale.
- h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitano), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
- l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di

trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#)); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del [d.lgs. 152/2006](#)).

m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#)).

n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#)).

o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#)).

p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#), ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.

q) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del d.lgs. 152/2006](#), ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

8. Altri progetti

a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

g) Cave e torbiere, con parametri inferiori a quelli di cui all'Allegato A1, lettera i) .

h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

l) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), con capacità superiore a 10.000 mc.

m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

o) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

q) Progetti di cui all'Allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.

r) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente

(modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).

Nota relativa all'allegato:

La Corte costituzionale, con sentenza 93/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla presente legge regionale, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla [direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE](#) (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

**Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome**

(art. 15 della Legge n. xx/2014)

31/01/2014

INDICE

3

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. INDIRIZZI METODOLOGICI GENERALI	6
4. CRITERI SPECIFICI	8
4.1. CUMULO CON ALTRI PROGETTI.....	8
4.2. RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LE SOSTANZE O LE TECNOLOGIE UTILIZZATE.....	9
4.3. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI.....	9
1.1. ZONE UMIDE.....	9
1.2. ZONE COSTIERE.....	9
1.3. ZONE MONTUOSE E FORESTALI.....	10
1.4. RISERVE E PARCHI NATURALI, ZONE CLASSIFICATE O PROTETTE AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE...	11
1.5. ZONE PROTETTE SPECIALI DESIGNATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 2009/147/CEE E 92/43/CEE.....	11
1.6. ZONE NELLE QUALI GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE FISSATI DALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SONO GIÀ STATI SUPERATI.....	11
1.7. ZONE A FORTE DENSITÀ DEMOGRAFICA.....	12
1.8. ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE O ARCHEOLOGICA.....	12
5. EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI E SPECIFICI	13

1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei progetti di nuova realizzazione elencati nell'Allegato IV e di cui al punto 4-ter dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art.4, Allegato II, Allegato III).

Le Linee Guida, ferme restando le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., individuano gli ulteriori rilevanti e pertinenti criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in base ai quali, anche per i progetti con soglie dimensionali inferiori a quelle stabilite nell'Allegato IV, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere effettuata al fine di verificare l'assenza o la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi.

Per i progetti di cui all'Allegato IV per i quali non sono stabilite soglie dimensionali resta fermo l'assoggettamento obbligatorio alla procedura di verifica di cui all'articolo 20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Le Linee Guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (Regioni e Province autonome, ovvero Enti Locali da esse delegati per i progetti dell'Allegato IV; Stato per i progetti di cui al punto 4-ter dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) che ai soggetti proponenti.

2. Riferimenti normativi

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. *screening*) è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

La direttiva 2011/92/UE in materia di Valutazione di Impatto Ambientale prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti descritti nell'allegato II, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente riscontri la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

Tale verifica deve essere effettuata attraverso specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva e trasposti integralmente nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli artt. 5, 6, 19 e 20 disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

In particolare, all'articolo 5, lettera m) è dettata la definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura "*attivata allo scopo di valutare, ove previsto,*

se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente": tale disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.

L'ambito di applicazione e le relative competenze sono stabilite negli articoli 6 comma 7, 19 comma 1 e 20: per i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m. la verifica di assoggettabilità è delegata alle Regioni e Province autonome.

Per la maggior parte dei progetti elencati nell'Allegato IV, la normativa nazionale stabilisce soglie relative a parametri dimensionali caratteristici del progetto (es. superficie, volume, capacità di produzione, potenza, ecc.); tali soglie sono state fissate dal legislatore sulla base di alcuni dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'Allegato V.

A tale impostazione fa eccezione, in base a quanto disposto all'articolo 6 comma 6 lettera b), la condizione prevista per i progetti dell'allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è previsto l'assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La disposizione di cui al comma 8 del medesimo articolo 6, abrogata per i progetti dell'Allegato IV dal comma 3 dell'art. 15 della Legge n. XX/2014, prevedeva che all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, dovevano essere ridotte del cinquanta per cento.

Per assicurare una più ampia prevenzione degli impatti ambientali in tutte le aree naturali protette, sia di rilievo nazionale (designate ai sensi della L. 394/1991) che comunitario (designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE), nelle presenti Linee Guida sono state adottate misure rispondenti ai rilevanti criteri localizzativi previsti nell'Allegato V al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La normativa nazionale prevede che i progetti dell'Allegato IV siano obbligatoriamente assoggettati alla procedura di verifica quando non è possibile escludere la sussistenza di impatti ambientali significativi e, in caso affermativo, è necessario effettuare una procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale condizione è applicata nei seguenti casi:

- quando nell'Allegato IV non sono previste soglie,
- al di sopra delle soglie stabilite nell'Allegato IV.

Anche al di sotto delle soglie fissate è necessario identificare le condizioni, in base ad ulteriori rilevanti criteri dell'Allegato V, per verificare l'assenza o la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e conseguentemente procedere, o meno, ad effettuare la verifica.

3. Indirizzi metodologici generali

A norma dell'art.4, par.3 della direttiva 2011/92/UE, gli Stati membri hanno l'obbligo, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tener conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'Allegato III della direttiva.

Nella vigente normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle soglie dei progetti dell'Allegato IV è stato effettuato sulla base dei criteri dell'Allegato III della direttiva 2011/92/UE, ritenuti rilevanti ed altresì pertinenti in relazione alla specifica tipologia progettuale.

In particolare, nelle soglie dimensionali fissate per le diverse tipologie progettuali si è tenuto conto dei seguenti criteri dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:

- Punto 1 - Caratteristiche dei progetti, nell'utilizzo del criterio "dimensione del progetto", che coincide con la soglia dimensionale fissata, si è tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali che sono direttamente relazionabili alla sua "dimensione" quali l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.
- Punto 2 - Localizzazione dei progetti, si rileva che molte delle tipologie progettuali dell'Allegato IV risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in determinati contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati pertanto utilizzati per la fissazione delle soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuta pertinente per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il contesto localizzativo pertinente (es. porti in "zone costiere", piste da sci in "zone montuose o forestali"). Si rileva inoltre che per le aree naturali protette designate ai sensi della Legge 394/1991 è previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.
- Punto 3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale, tali criteri, come specificato nel medesimo Allegato V, discendono dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al Punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al Punto 2) di cui si è tenuto conto per la fissazione delle soglie. Anche tali criteri risultano pertanto, direttamente o indirettamente, già considerati all'atto della fissazione della soglia.

Con specifico riferimento al criterio "natura transfrontaliera dell'impatto", si rileva che per i progetti dell'Allegato IV non è prevista l'applicazione della Convenzione di Espoo, che individua unicamente attività assoggettate alla procedura di VIA obbligatoria (Allegato II e III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). Per ciò che concerne i potenziali "impatti ambientali interregionali" relativi a progetti localizzati sul territorio di Regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. individuano idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le autorità competenti.

Fatte salve le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed i rilevanti e pertinenti criteri utilizzati per la loro fissazione è necessario provvedere all'individuazione di ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in base ai quali verificare, la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi, anche al di sotto delle soglie.

L'approccio da utilizzare consiste nell'integrazione degli ulteriori criteri di seguito elencati, ove rilevanti e pertinenti, per la riduzione percentuale delle soglie stabilite nell'Allegato IV, al fine di considerare adeguatamente e cautelativamente la sussistenza e l'effettiva incidenza di determinate condizioni connesse alle caratteristiche del progetto e delle aree in cui è localizzato che non possono considerarsi direttamente o indirettamente già ricomprese nel meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie.

Gli ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. sono:

1. Caratteristiche dei progetti

- cumulo con altri progetti
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

- zone umide
- zone costiere
- zone montuose o forestali
- riserve e parchi naturali
- zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE
- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati
- zone a forte densità demografica
- zone di importanza storica, culturale o archeologica

4. Criteri specifici

4.1. Cumulo con altri progetti

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti esistenti o autorizzati localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una la riduzione "ad hoc" della soglia stabilita nell'Allegato IV;
- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti:

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata in Allegato IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
- le cui caratteristiche progettuali espresse in termini di "dimensioni del progetto" in base ai parametri dimensionali stabiliti nell'Allegato IV, sommate a quelle dei progetti esistenti o autorizzati nel medesimo ambito territoriale, superino la soglia dimensionale indicata nell'Allegato IV. L'ambito territoriale è definito da:
 - una fascia di due chilometri per le opere lineari (1 km dall'asse del tracciato);
 - una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate.

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'Allegato IV.

Sono esclusi dall'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti", per le motivazioni indicate:

- le opere connesse già oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente unitamente all'opera principale (es. infrastrutture a rete: strade, ferrovie, metanodotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti);
- i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti e siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi; la VAS risulta essere il contesto procedurale più adeguato ad una più completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

4.2. **Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate**

Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).

Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per le tipologie progettuali soggette agli adempimenti dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è prevista una riduzione del 50% delle soglie.

4.3. **Localizzazione dei progetti**

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV del D.Lgs.152/2006 sono ridotte del 50%.

Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell'Allegato IV, si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.

1.1. **Zone umide**

Per zone umide sono da intendersi *"le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri"* di *"importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia"* [articolo 1 comma 1 e articolo 2 comma 2 della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con DPR 13 marzo 1976, n.448 e con il successivo D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: Zone umide di importanza internazionale (Ramsar).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

1.2. **Zone costiere**

Per zone costiere si intendono *"i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"* [Art.142 comma 1 lettere a), b) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.e), 3.h), 7.f), 7.n), 7.o), 7.q), 8.h).

Dati di riferimento: Vincoli D.Lgs.42/2004 art.142 - Aree di rispetto coste e corpi idrici.

Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it>).

1.3. Zone montuose e forestali

Per zone montuose si intendono "le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole" [Art.142 comma 1 lettera d) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c).

Dati di riferimento: Vincoli D.Lgs.42/2004 art.142 - Montagne oltre 1600 o 1200 metri.

Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (<http://sitap.beniculturali.it>).

Per zone forestali si rimanda a quanto definito dalle Regioni o Province autonome in attuazione dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i.; nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali per zone forestali si intendono, "i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco" [articolo 2, comma 6 D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c).

Dati di riferimento: Piano forestale regionale/provinciale, in assenza di Piano forestale vedi Vincoli D.Lgs.42/2004 art.142 - Boschi.

Fonte: Regioni, Province autonome, in assenza di Piano forestale vedi Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it>).

1.4. **Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale**

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n.394.

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 6 lettera b), è previsto l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti Linee Guida.

Dati di riferimento: Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

1.5. **Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE**

Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) [Direttiva 2009/147/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 357/1997 e s.m.i.].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone a Protezione Speciale (ZPS).

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

1.6. **Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati**

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati si intende:

- per la qualità dell'aria ambiente, le aree in cui sono superati i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM₁₀, PM_{2,5} e i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene [D.Lgs.155/2010, Allegati XI e XIII].

Ambito di applicazione: Si applica ai soli progetti dell'allegato IV di cui al punto 1.c), ai punti da 2 a 6, ai progetti di cui al punto 7 limitatamente alle lettere a), e), f), g), h), p), q), r), s), za), zb), ai progetti di cui al punto 8 limitatamente alle lettere b), d), e), f), l), m), qualora il progetto produca emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

Dati di riferimento: Dati di qualità dell'aria trasmessi dalle Regioni e Province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.155/2010.

Fonte: Regioni, Province autonome.

- per la qualità delle acque dolci, costiere e marine:

- le zone di territorio in cui sono presenti acque dolci (superficiali e/o sotterranee) in cui è superato il valore di concentrazione dei nitrati di origine agricola di 50 mg/L [Direttiva 91/676/CEE, art.92 e Allegato 7-AI alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.];
- le zone di territorio in cui sono presenti acque dolci, costiere, marine in cui sono rilevati fenomeni di eutrofizzazione [Direttiva 91/676/CEE, art.92 e Allegato 7-AI alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.];
- le zone in cui sono presenti corpi idrici superficiali e sotterranei nei quali è stato rilevato uno stato ecologico cattivo e/o uno stato chimico non buono [Decreto Ministero dell'ambiente 260/2010, D.Lgs.30/2009].

Ambito di applicazione: Si applica ai soli progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e).

Dati di riferimento: Dati di qualità della acque superficiali e sotterranee

Fonte: Regioni, Province autonome, ARPA, APPA.

- le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari identificate dalle Regioni e Province autonome sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del D.Lgs. 194/1995 e s.m.i.

Ambito di applicazione: Si applica ai soli progetti dell'allegato IV di cui al punto 1.a).

Dati di riferimento: Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Fonte: Regioni, Province autonome, ARPA, APPA.

1.7. Zone a forte densità demografica

Per zone a forte densità demografica si intendono i territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per Km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (parametro definito dal European Statistic on Income and Living Conditions Eu-Silc e utilizzato dall'ISTAT).

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h).

Dati di riferimento: Densità abitativa e popolazione nei territori comunali.

Fonte: ISTAT (www.istat.it).

1.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico [art.136 e 140 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.] ed i beni culturali dichiarati di interesse culturale [artt.10 e 13 D.Lgs.42/2004 e s.m.i.].

Ambito di applicazione: Tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: Beni culturali, Vincoli paesaggistici.

Fonte: Vincoli in rete, Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>, <http://sitap.beniculturali.it/>).

5. Effetti dell'applicazione dei criteri generali e specifici

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. individuati come rilevanti e pertinenti nelle presenti Linee Guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'Allegato IV della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., sono ridotte del 50%.

La riduzione del 50 % delle soglie si applica ai progetti di nuova realizzazione e fa salvo quanto già previsto per i nuovi progetti ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette ai sensi della L.394/91 ai sensi dell'art.6 comma 6, lettera b) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

La sussistenza di più criteri non determina il cumulo della riduzione delle soglie, pertanto la presenza di uno o più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'Allegato IV.

Le disposizioni contenute nelle Linee Guida dovranno essere adottate su tutto il territorio nazionale; condizioni più restrittive potranno essere adottate da parte delle Regioni e delle Province autonome.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

all'Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0028551 del 06/12/2013

Pratica N.

Ref. Mittente:

Oggetto: Ulteriori proposte di modifica all'articolo 15 del Disegno di Legge Europea- bis - Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170.

Si fa seguito alla nota della scrivente del 16.10.2013 prot. DVA-2013-23602, con la quale è stata trasmessa a codesto Ufficio Legislativo la proposta di modifica dell'art. 15 del disegno di legge in oggetto, rappresentando quanto segue.

Si premette che le modifiche al citato articolo, trasmesse con la sopra detta nota del 16.10.2013, prevedevano l'emanazione del decreto ministeriale relativo ai criteri e alle soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni al fine di assicurare una piena condivisione dei contenuti delle disposizioni ministeriali da emanare. L'intesa era stata infatti richiesta dalle stesse Regioni e Province autonome nell'ambito del parere della Conferenza Stato Regioni del 17.10.2013 ed è stata successivamente recepita nell'articolo 15 del disegno di legge approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dell'8.11.2013.

Nell'ambito del confronto avviato con le Regioni e le Province autonome è pervenuto alla scrivente via e-mail, in data 26.11.2013, un documento della Commissione ambiente e energia della Conferenza Stato-Regioni contenente osservazioni in merito alla attuale formulazione dell'art. 15 che al comma 1, lettera d) sostituisce il comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilevando che:

Ufficio Mittente: MATT-DVA-2VA-IE-00
Funzionario responsabile: DVA-2VA-IE-06
DVA-2VA-IE-06_2013-0268.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DCSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

- *“La disposizione attuale che verrebbe abrogata è presente, nelle sostanza, fin dall’Atto di indirizzo e coordinamento del 1996 e ha consentito alle Regioni e Province autonome, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato V, un incremento nella misura massima del 30 % o decremento delle soglie di cui all’allegato IV (fino, quindi, al loro azzeramento), nonché, soprattutto, la possibilità di determinare, con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.*
- *Tale disposizione non è mai stata oggetto di rilievo da parte della Commissione e si ritiene non contrasti con quanto, attraverso le modifiche introdotte dall’articolo in esame, si intende porre in essere per il completo superamento della procedura di infrazione comunitaria. Essa contiene in se presupposti per lo snellimento dei procedimenti, coerenti appieno con le disposizioni comunitarie, che non possono essere generalizzati a livello statale, proprio in ragione delle particolari situazioni ambientali e territoriali che differenziano tra loro le diverse regioni italiane.*
- *Inoltre, oltre alle semplificazioni procedurali che verrebbero meno, con conseguente ingiustificato appesantimento degli oneri a carico dei proponenti, l’abrogazione dell’attuale comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comporterebbe anche modifiche o abrogazioni degli articoli delle leggi regionali che ne hanno recepito le previsioni, alcune di esse vigenti dal 1998 in attuazione delle analoghe disposizioni presenti, come già ricordato, fin dall’Atto di indirizzo e coordinamento D.P.R. 12.04.1996 e sempre confermate dalle disposizioni legislative statali ad esso successive.*
- *Conseguentemente, si ritiene, necessario che le nuove disposizioni inerenti le relazioni tra le soglie dell’Allegato IV e le disposizioni del decreto di cui al comma 7, lettera c), vengano introdotte nel testo del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., mediante la previsione di uno specifico nuovo comma 7bis o 8bis all’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non attraverso la sostituzione e conseguente abrogazione dell’attuale comma 9.”.*

La scrivente in merito alla richiesta formulata dalla Conferenza Stato-Regioni è di diverso avviso, e conferma la scelta a suo tempo operata di abrogare le disposizioni del comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Si evidenzia, infatti, che l’obiettivo principale delle disposizioni ministeriali che saranno emanate in attuazione dell’articolo 15 del disegno di legge in oggetto è quello di **definire criteri omogenei ed uniformi per tutto il territorio nazionale**, in base all’Allegato III della Direttiva VIA, per l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità ai progetti di competenza regionale in risposta ai rilievi oggetto del contenzioso comunitario.

Nella formulazione dell’articolo 15 si è, comunque, ritenuto opportuno tenere in considerazione le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni prevedendo che il decreto ministeriale individui anche *“le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.”.*

Nella sopra detta lettera di costituzione in mora la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano che i progetti ricadenti nella definizione di "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" che non incidono sul regime delle acque sono esclusi a priori dalla procedura di verifica (screening). La Commissione europea rileva che tale esclusione risulta contraria allo spirito della Direttiva VIA e che pertanto la definizione del punto 7.o) dell'Allegato IV della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "...non è sufficiente ad assicurare una corretta trasposizione nella normativa nazionale del punto 10.f) dell'Allegato II alla Direttiva, essendo esclusi dalla procedura di screening di VIA i progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua che non sono destinati ad incidere sul regime delle acque. Lo scopo del punto 10.f) è quello di coprire tutte le relative opere, a prescindere se esse sono destinate o meno ad incidere sul regime delle acque".

Per superare in tempi brevi la procedura di infrazione 2013/2170, la scrivente ritiene opportuno prevedere un'ulteriore modifica dell'art. 15 del disegno di legge Europea 2013-bis, modificando la definizione riportata al punto 7.o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Alla luce di quanto sopra, si riporta nell'Allegato 1 la proposta di modifica del Disegno di Legge Europea bis contenete le modifiche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione 2086/2009 e 2013/2170, e nell'Allegato 2 un documento contenente le controdeduzioni ai rilievi formulati dalla Commissione europea per "Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della Direttiva VIA" per le categorie di progetto di cui all'Allegato I.15, II.3.g), II.11.d della Direttiva VIA.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

Allegato 1: Proposta di modifica del Disegno di Legge Europea bis contenete le modifiche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione 2086/2009 e 2013/2170.

Allegato 2: Analisi e controdeduzioni dei rilievi formulati dalla Commissione europea per "Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della Direttiva VIA" per le categorie di progetto di cui all'Allegato I.15, II.3.g), II.11.d della Direttiva VIA

Nel citato documento della Conferenza Stato-Regioni è inoltre riportata la seguente osservazione in merito all'attuale formulazione dell'art. 15 (comma 1, lettera g) che modifica il comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- *“ Inoltre, relativamente alla prevista modifica all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre si concorda con la sostituzione dell'onere di pubblicità presso gli albi pretori comunali a favore della pubblicità attuata attraverso il sito web dell'Autorità competente, non si concorda con la previsione della pubblicazione a mezzo stampa in luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ad oggi, infatti, l'obbligo di pubblicità a mezzo stampa, a cura e spese del proponente, sussiste unicamente per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA, numericamente meno frequenti e con impatti ambientali significativi; estendere tale obbligo di pubblicità anche ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità costituirebbe un aggravio notevole per i proponenti, economico ed organizzativo, senza garanzia di effetti migliorativi in termini di informazione al pubblico ”.*

Riguardo a tale osservazione, concernente le modalità di informazione al pubblico, si è ritenuto di accogliere la richiesta della Conferenza Stato-Regioni e si è, pertanto, provveduto ad elaborare la relativa proposta emendativa.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'articolo 15 previsto dal DDL di cui trattasi consente il superamento della totalità delle osservazioni eccepite dalla Commissione nella procedura di infrazione 2086/2009, ad eccezione di quelle relative all'incompleta e scorretta trasposizione delle categorie di progetto di cui all'allegato I(15) e all'allegato II.11.d) della Direttiva VIA, per le quali si fornisce in Allegato 2 una esaustiva e puntuale analisi a sostegno della tesi di infondatezza dei rilievi della Commissione europea.

Ulteriori modifiche all'articolo 15 si sono rese necessarie in quanto, di recente, con la lettera di costituzione in mora prot. n. 11080 del 21.11.2013 (C(2013) 7826 final), la Commissione europea ha comunicato allo Stato italiano l'avvio della procedura di infrazione 2013/2170, contestando la non corretta trasposizione del punto 10.f) dell'Allegato II alla Direttiva VIA nella normativa regionale del Veneto, che deriva dalla errata trasposizione dello stesso punto 10.f) nella normativa nazionale (punto 7.o) dell'Allegato IV della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

La procedura di infrazione 2013/2170 è stata avviata a seguito del Caso EU Pilot 5060/13/ENVI del 7.5.2013 relativamente agli interventi urgenti effettuati per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave che sarebbero stati attuati *“...in mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della Direttiva VIA”*.

Il punto 10.f) dell'Allegato II della Direttiva VIA individua i progetti di: *“Costruzione di vie navigabili interne non comprese dell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”*. Il punto 7.o) dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua i progetti di: *“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili, destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.”*

ALLEGATO I

Proposta di modifica dello Schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (modifiche al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri l'8 novembre 2013)

Articolo 15

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale”;
 - b) all'art. 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
 - c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: *“nell'allegato IV;”* è aggiunto il seguente periodo: *“per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.”*
 - d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”;
 - e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente";

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.";

- al secondo periodo la parola "anche" è soppressa;

g) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente".

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.";

i) all'articolo 32, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.";

l) al punto 3 dell'Allegato II è aggiunto come ultimo trattino:

"al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20";

m) il punto 7-ter dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

"7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.";

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II la parola: "extraurbane" è eliminata;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

"17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.";

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

"h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri.";

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

"o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua".

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152, e successive modificazioni, introdotto al comma 1, lettera c), è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto al comma 1, lettera c) del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni in questione sono volte a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170, avviate entrambe per non conformità delle norme nazionali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. Parte Seconda) alla normativa

comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/UE e 2009/31/CE e codificata dalla Direttiva 2011/92/UE (Direttiva VIA).

La procedura di infrazione 2009/2086 è stata essenzialmente avviata per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della Direttiva VIA.

Unitamente a tale aspetto, che rappresenta l'oggetto principale del contenzioso, la Commissione europea formula rilievi per la non corretta trasposizione degli articoli 1, paragrafo 2, 6 paragrafo 2, e 7 e di alcune categorie di progetti di cui agli Allegati I e II della Direttiva VIA.

In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva VIA prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati all'allegato II della Direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.

L'art. 4, paragrafo 3, della Direttiva VIA stabilisce, inoltre, che nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i rilevanti criteri dettati dall'Allegato III della Direttiva VIA. Al riguardo la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura d'infrazione, stigmatizza come la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare, la "dimensione del progetto" e le "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri") e non tiene conto degli altri criteri che non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale.

Con riferimento agli ulteriori rilievi formulati nella procedura d'infrazione relativi alla definizione di progetto (articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva VIA), alle modalità per l'informazione la consultazione del pubblico (articoli 6, paragrafo 2, e articolo 7 della Direttiva VIA), alla definizione delle categorie di progetto riportate nell'Allegato I e nell'Allegato II della Direttiva VIA, la Commissione europea osserva che le attuali disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., non garantiscono una completa o corretta trasposizione dei contenuti della Direttiva VIA nell'ordinamento nazionale, limitandone l'efficacia ed il campo di applicazione.

La procedura di infrazione 2013/2170 è stata avviata a seguito del Caso EU Pilot 5060/13/ENVI del 7 maggio 2013, relativamente ai lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave, effettuati in mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della Direttiva VIA.

Nonostante le risposte fornite dalle Autorità italiane (Ministero dell'Ambiente: DVA-2013-18852 del 8 agosto 2013, DVA-2013-21127 del 17 settembre 2013; Regione Veneto 1 luglio 2013, 19 settembre 2013) la Commissione europea, con la lettera di costituzione in mora prot. N. 11080 del 21.11.2013 (C(2013) 7826 final), ha evidenziato la non corretta trasposizione del punto 10.f) dell'Allegato II alla Direttiva VIA nella normativa della Regione Veneto, che deriva dalla errata trasposizione dello stesso nella normativa nazionale (punto 7 o), Allegato IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.).

Il punto 10.f) dell'Allegato II della Direttiva VIA individua i progetti relativi a "Costruzione di vie navigabili interne non comprese dell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi

d'acqua". Tale tipologia di progetti è stata trasposta al punto 7 o) dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua le "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale."

In base ai rilievi formulati dalla Commissione europea, per la tipologia di progetti definiti dalla Direttiva VIA come "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", la normativa italiana prevede che si debbano sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) esclusivamente i progetti "destinati ad incidere sul regime delle acque", escludendo a priori i progetti che non sono destinati ad incidere sul regime delle acque.

La Commissione europea ritenendo che i progetti di cui sopra possano determinare impatti ambientali, anche se non sono destinati ad incidere sul regime delle acque, e, pur accogliendo favorevolmente le iniziative legislative delle Autorità italiane (art. 23 Legge Europea 2013) e della Regione Veneto, ha ritenuto che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'Allegato II punto 10.f) della Direttiva 2011/92/UE.

Al fine di superare il contenzioso comunitario di entrambe le procedure di infrazione sopra descritte, l'articolo in esame, così come integrato, prevede:

a) al comma 1 le seguenti modifiche al decreto 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.:

- alla lettera a) si modifica la definizione di "progetto" contenuta nell'art. 5, comma 1, lettere g) e h), trasponendo integralmente i contenuti della Direttiva VIA, art. 1, par.2, lett. a); tale definizione integra le definizioni già contenute alle lettere g) e h), comma 1, dell'art. 5 del decreto 152/2006 e s.m.i. che vengono mantenute;
- alla lettera b) viene abrogata la lettera h) dell'art. 5, comma 1, in quanto inutile duplicazione della definizione di progetto di cui alla precedente lettera a);
- alla lettera c) si modifica l'articolo 6, comma 7 prevedendo l'emanazione, per i progetti individuati all'Allegato IV, di un decreto ministeriale che individua i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri previsti all'Allegato V;
- alla lettera d) si modifica l'articolo 6, comma 9, prevedendo che, attraverso il decreto ministeriale, le tipologie progettuali e le soglie dimensionali già previste nell'Allegato IV saranno integrate da criteri e soglie individuati sulla base dell'attuale Allegato V. Tale previsione consentirà di superare i rilievi della Commissione europea relativi all'esclusione dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale operata con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in base all'unico criterio relativo alle "dimensioni del progetto";
- dalla lettera e) alla lettera i) si introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto 152/2006 e s.m.i. relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di Valutazione Ambientale (VIA e VAS);
- dalla lettera l) alla lettera q) si introducono modifiche alle definizioni dei progetti elencati nell'Allegato II (punto 3; punto 7-ter; punto 10, terzo trattino; punto 17) e nell'Allegato IV (punto 7, lettere h) e o)). Si evidenzia che la lettera q) è stata introdotta per modificare l'attuale definizione della tipologia di progetto riportata al punto 7 o) dell'Allegato IV alla

Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di superare il rilievo formulato dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2013/2170. Per completezza si specifica che la prima categoria di opere definite dalla Direttiva 2011/92/CE al punto 10.f) ("*Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I*") è già prevista nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 7 f) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili*).

Al comma 2 dell'articolo in esame si stabilisce la tempistica per l'emanazione del decreto ministeriale introdotto al comma 1, lettera c), che dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Al comma 3, limitatamente ai progetti elencati nell'allegato IV, è previsto che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera c). Tale decreto è infatti finalizzato a definire i criteri e le soglie per i progetti dell'Allegato IV, sulla base dell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non più limitatamente agli attuali criteri relativi alla "*dimensione del progetto*" ed a quello localizzativo in "*aree naturali protette*".

Al comma 4 è prevista l'abrogazione dell'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

L'abrogazione del predetto articolo 23 della legge n. 97/2013, con il quale è stata disciplinata la stessa materia, si è resa necessaria per diversi ordini di ragioni.

Sotto il profilo formale il presente articolo è stato redatto in forma di novella dell'articolo 6 del Titolo I, della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Principi generali per la procedura di VIA e di VAS e per la valutazione di incidenza e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)). Detta tecnica di coordinamento normativo ne rende sicuramente più agevole l'interpretazione rispetto alla formulazione del citato art. 23 della Legge Europea n. 97/2013, sia per quanto riguarda gli operatori di settore che per le amministrazioni interessate.

Si evidenzia che le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 6 comma 7, riguardano esclusivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di competenza regionale (Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.), in quanto tale aspetto risulta l'oggetto principale della procedura di infrazione di cui trattasi.

Dal punto di vista sostanziale la nuova disposizione definisce un procedimento più snello per arrivare a stabilire i criteri e le soglie per la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni, individuando in un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, lo strumento più celere ed appropriato a tal fine.

L'individuazione diretta da parte dell'Amministrazione centrale dei predetti criteri e soglie non solo garantirà una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni della Direttiva comunitaria, ma consentirà anche di superare più celermente la procedura d'infrazione rispetto alla formulazione del citato art. 23 che prevedeva un doppio passaggio: la definizione delle linee guida da parte dello Stato e, successivamente, l'adozione dei singoli provvedimenti regionali.

Con particolare riferimento alla modifica del Codice ambientale introdotta con la lettera d) del comma 1 dell'articolo in questione, si evidenzia che viene integralmente sostituito l'attuale comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede:

"9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità".

La disposizione che verrebbe abrogata prevede, invece, che per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate un incremento nella misura massima del 30 % o decremento delle soglie di cui all'Allegato IV (fino, quindi, al loro azzeramento) criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Si è ritenuto che tale comma contrasti con la *ratio* dell'articolo in esame, che da un lato è finalizzato al completo superamento delle procedure di infrazione, dall'altro si pone l'obiettivo di definire criteri omogenei ed uniformi su tutto il territorio nazionale in materia di verifica di assoggettabilità, pur tenendo conto della sensibilità ambientale specifica di determinate aree geografiche.

Nel Decreto Ministeriale, pertanto, saranno individuate le modalità con cui le Regioni e Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e soglie, proprio in ragione delle caratteristiche specifiche di natura geografica, sociale ed ambientale che le contraddistinguono. Questo in relazione alla osservazione specifica formulata al riguardo dalle Regioni e dalle Province autonome che richiedevano di manenere, invece, le disposizioni previste dall'attuale comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Allegato II

Analisi e controdeduzioni dei rilievi formulati dalla Commissione europea per "Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della Direttiva VIA" per le categorie di progetto di cui all'Allegato I.15, II.3.g), II.11.d della Direttiva VIA

Premesse generali ai rilievi formulati dalla Commissione europea

d) Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva

Gli allegati I e II della direttiva elencano le categorie di progetto cui la direttiva si applica. La mancata o scorretta trasposizione nell'ordinamento nazionale di questi allegati comporta un'indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva, ed in particolare una violazione dei suoi articoli 2 e 4 in quanto vengono esclusi dalla procedura di VIA progetti coperti dal combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, in collegamento con l'allegato I, e sono esclusi dalla verifica volta a determinare la necessità di eseguire una V.I.A. progetti coperti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in collegamento con l'allegato II. Le difformità riscontrate tra gli allegati I e II della direttiva e la normativa italiana di recepimento sono elencate di seguito. I riferimenti agli allegati del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. sono di volta in volta da intendersi come riferimenti agli allegati della parte seconda ditale decreto.

1. Rilievo formulato per la categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della Direttiva VIA

ii) Allegato I (15)

La categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della Direttiva "Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria di progetto è stata riformulata, restringendone la portata ai soli impianti "ai fini non energetici" (decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., allegato III, lettera t) e, tra gli impianti che abbiano anche fini energetici, unicamente alle dighe ed agli invasi direttamente asserviti a centrali idroelettriche con potenza di concessione superiore a 30 MW (decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., allegato II, punto 2 secondo trattino).

Analisi del rilievo formulato per la categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della Direttiva VIA

La categoria di progetto di cui all'Allegato I (15) non è ulteriormente definita nell'ambito del documento della Commissione europea "Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive".

La categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della Direttiva VIA è stata trasposta nell'Allegato II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. (vedi tabella 1) articolando in categorie progettuali

differenziate in base alle finalità del progetto (accumulo della risorsa idrica o produzione di energia) e pertanto non restringendo la portata della categoria progettuale ma dettagliando la stessa in base alle finalità del progetto e nel rispetto delle soglie dimensionali indicate dalla Direttiva VIA.

Tabella 1

Direttiva VIA	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
All. I (15) <i>Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi</i>	Allegato II, punto 2, secondo trattino <i>Centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti</i>
	Allegato II, punto 13 <i>Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³.</i>

Tutti i progetti riportati nell'Allegato II della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., riconducibili alla categoria di progetto di cui al punto 15 dell'Allegato I della Direttiva VIA, sono soggetti a VIA obbligatoria (di competenza nazionale). In particolare:

- Allegato II, punto 2, secondo trattino: per le *centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti* è prevista la procedura di VIA obbligatoria di competenza statale; la soglia dimensionale (30 MW) è rappresentata da un parametro energetico in quanto coerente con le finalità principali del progetto (centrale per la produzione di energia da fonti rinnovabili) mentre non sono previste soglie dimensionali per le dighe e gli invasi direttamente asserviti;
- Allegato II, punto 13: per gli *impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³* è prevista la procedura di VIA obbligatoria di competenza statale; la soglia dimensionale (altezza dello sbarramento o, alternativamente, volume dell'invaso) è rappresentata da un parametro strutturale dell'opera o, alternativamente, idraulico, in quanto coerente con le finalità principali del progetto (trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, anche a scopi energetici). Per entrambe le finalità, sia non energetiche che energetiche, le rispettive soglie dimensionali espresse in volume sono pari a 1.000.000 m³ e a 100.000 m³ e risultano pertanto molto inferiori alla soglia prevista nella Direttiva VIA (10.000.000 m³);

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che la normativa nazionale prevede la VIA obbligatoria per le categorie di progetto riconducibili a quella indicata al punto 15 dell'Allegato I della Direttiva VIA con soglie, espresse come volumi di invaso, inferiori a quelle previste nella medesima Direttiva, adottando, pertanto, un approccio maggiormente cautelativo rispetto alla norma comunitaria.

2. Rilievo formulato per la categoria di progetto di cui all'allegato II.11.d) della Direttiva VIA

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 11, lettera d) della Direttiva: *"Depositi di fanghi"* non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale tale categoria è riformulata e ricomprende solo i *"depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152"* (decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., **Allegato IV, punto 8, lettera n**). Le disposizioni in materia di fanghi sono contenute nella parte terza del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., dal titolo: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". All'articolo 74, primo comma, lettera bb) il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. definisce i "fanghi" come segue: *"ai fini della presente sezione s'intende per fanghi: fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"*.

La Direttiva VIA non contiene una definizione di "fanghi". Tuttavia, la Corte ha ripetutamente stabilito che il campo di applicazione della Direttiva VIA è vasto e il suo obiettivo di **portata molto ampia** (si veda, ad esempio, la sentenza in causa C-72/95, punto 31). Non si può escludere che depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento di reflui urbani (i quali, in particolare se non trattati possono contenere batteri ed altri tipi di inquinanti) possano avere effetti significativi sull'ambiente, quali l'inquinamento delle acque sotterranee o disturbi alla popolazione locale (causati in particolare dagli odori provenienti dal deposito). Un'interpretazione dell'allegato II (11)(d) della Direttiva che escludesse dalla portata di questa categoria di progetto i fanghi provenienti da impianti di trattamento dei reflui urbani sarebbe pertanto incompatibile con l'obiettivo fondamentale della Direttiva il quale, come si evince dal suo articolo 2, paragrafo 1, è che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale devono essere assoggettati ad una valutazione del loro impatto (si veda, ad esempio, la sentenza in causa C-486/04, paragrafo 36).

L'allegato II (11) (d) deve pertanto essere interpretato nel senso che comprende anche i depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento dei reflui urbani.

Di conseguenza si deve ritenere che tale categoria di progetto non è stata correttamente trasposta nell'ordinamento italiano.

Analisi del rilievo formulato per la categoria di progetto di cui all'allegato II.11.d) della Direttiva VIA

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., Parte terza, all'art. 74, comma 1, lettera bb) definisce i fanghi come: *"i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"*.

Nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, come modificata dal D.Lgs. 205/2010 di recepimento della Direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), l'art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) riporta:

"1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre."

I fanghi di depurazione sono rifiuti classificati come "speciali" ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 184, comma 3, lettera g)

"Sono rifiuti speciali:

-

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi".

Gli impianti di trattamento (depurazione) delle acque reflue urbane che producono i fanghi residui con le caratteristiche sopra definite, sono soggetti a procedura di VIA di competenza regionale (Allegato III al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.) o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.) a seconda della potenzialità dell' impianto:

- Allegato III, lettera r) *Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti*
- Allegato IV, Punto 7, lettera v) *impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti).*

La destinazione finale dei fanghi di depurazione, classificati nell'ordinamento nazionale come **rifiuti speciali**, è rappresentata dallo smaltimento in discarica per rifiuti speciali (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE); a tale destinazione prevalente si affianca, in maniera molto meno significativa, il loro recupero mediante utilizzo in agricoltura in base a quanto stabilito dalla Direttiva 86/278/CEE e dal D.Lgs. n.99/1992 che recepisce i contenuti,

Tutti i progetti inerenti lo smaltimento (impianti) o il deposito (discariche) dei rifiuti speciali provenienti dalla depurazione delle acque reflue sono soggette a procedura di VIA (Allegato III al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.) o di screening (Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.) di competenza regionale:

- Allegato III, lettera m) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152"*
- Allegato III, p) *"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3"*

- Allegato IV lettera s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152)
- Allegato IV lettera t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152)

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che la normativa nazionale non limita il campo di applicazione della Direttiva VIA per i progetti relativi ai depositi di fanghi ma, proprio in relazione alla pericolosità per l'ambiente e la salute umana dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, garantisce l'applicazione della Direttiva VIA nell'ambito delle tipologie progettuali (impianti di smaltimento e discariche) deputati alla gestione di tali materiali